

## **RISPOSTE AI QUESITI PIU' FREQUENTI**

### **CONTRIBUZIONE**

#### **Come viene alimentata la posizione previdenziale?**

Il finanziamento è attuato mediante contribuzione a carico del lavoratore, del datore di lavoro e tramite il conferimento del TFR maturando, anche attraverso modalità tacite.

I lavoratori possono decidere di trasferire il TFR maturando a PreviGen ovvero di mantenerlo in azienda.

Il conferimento avviene secondo le seguenti modalità:

- a) *Modalità esplicite*: entro sei mesi dalla data di assunzione il lavoratore può conferire l'intero importo del TFR maturando a PreviGen. Qualora il lavoratore decida di mantenere il TFR maturando presso il proprio datore di lavoro, tale scelta può essere revocata e il lavoratore può conferire il TFR maturando a PreviGen anche successivamente.
- b) *Modalità tacite*: nel caso in cui il lavoratore nel periodo di tempo suddetto non esprima alcuna volontà, a decorrere dal mese successivo alla scadenza dei sei mesi il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando a PreviGen;

L'adesione a un fondo realizzata tramite il conferimento esplicito o tacito del TFR non comporta l'obbligo della contribuzione a carico del lavoratore e del datore di lavoro.

I lavoratori che siano stati iscritti ad una forma di previdenza obbligatoria entro il 28 aprile 1993, che non versavano già l'intero TFR a previdenza complementare possono scegliere, entro sei mesi dalla data della nuova assunzione, se mantenere la residua quota di TFR presso il datore di lavoro. In assenza di una manifestazione esplicita di volontà il TFR sarà trasferito integralmente a PreviGen.

Qualora non risultino iscritti, entro sei mesi dalla predetta data, possono scegliere se mantenere il TFR maturando presso il proprio datore di lavoro, ovvero conferirlo, nella misura già fissata dagli accordi o contratti collettivi, ovvero, qualora detti accordi non prevedano il versamento del TFR, nella misura non inferiore al 50 per cento, con possibilità di incrementi successivi.

### **Qual è il regime fiscale dei contributi versati?**

I contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro sono deducibili nella misura massima di euro 5.164.

Per i lavoratori di prima occupazione, limitatamente ai primi 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, è consentito dedurre dal reddito complessivo, nei 20 anni successivi al quinto di partecipazione, contributi per un importo eccedente il limite di euro 5.164,57.

Ai lavoratori di prima occupazione, che nei primi 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari abbiano versato contributi di importo inferiore a quello massimo deducibile (euro 25.822,85, che rappresenta il plafond teorico di 5 anni), è consentito, nei 20 anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme, di dedurre dal reddito contributi eccedenti il limite di euro 5.164,57, in misura pari complessivamente alla differenza positiva tra euro 25.822,85 e i contributi effettivamente versati nei primi 5 anni di partecipazione e, comunque, non superiore a euro 2.582,29 in ciascun anno.

## **PRESTAZIONI DEL FONDO PENSIONE E RELATIVA IMPOSIZIONE FISCALE**

### **Quali tipi di prestazioni eroga PreviGen?**

Sono previste due tipologie di prestazioni: quelle finali e quelle erogabili nel periodo di contribuzione (anticipazioni).

### **Quando posso richiedere la prestazioni pensionistiche?**

Le prestazioni pensionistiche finali, in forma di rendita o di capitale, possono essere richieste a partire dal momento della maturazione del diritto alla richiesta delle prestazioni pensionistiche obbligatorie con un minimo di 5 anni di partecipazione alle forme.

L'aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50 per cento della posizione individuale maturata.

Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione.

Qualora l'importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell'aderente il 70 per cento della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale, l'aderente può optare per la liquidazione in capitale dell'intera posizione maturata.

I lavoratori che risultano iscritti ad una forma pensionistica complementare entro il 28 aprile 1993 possono richiedere la liquidazione dell'intera prestazione in capitale.

L'aderente può comunque mantenere la posizione individuale accantonata presso PreviGen, anche in assenza di contribuzione.

### **Quando posso richiedere il riscatto della posizione?**

In caso di perdita dei requisiti di partecipazione a PreviGen prima del pensionamento, l'aderente può riscattare l'intera posizione individuale maturata.

L'aderente può comunque mantenere la posizione individuale accantonata presso PreviGen, anche in assenza di contribuzione.

### **Come posso richiedere la prestazione pensionistica o il riscatto della posizione?**

Per richiedere l'erogazione della posizione previdenziale sarà necessario inviare al Fondo il "modulo di richiesta di liquidazione prestazioni previdenziali e riscatto", che può essere richiesto in azienda o scaricato dal sito web [www.previgen.it](http://www.previgen.it) sezione modulistica.

Il modulo dovrà essere compilato in modo corretto e completo, sia per la parte a carico dell'iscritto, sia per la parte da compilare a carico dell'azienda. In caso di incompleta o errata compilazione del modulo, il Fondo Pensione non potrà procedere ad erogare la prestazione; si suggerisce quindi di porre particolare attenzione alla compilazione della richiesta.

### **Quando posso richiedere un'anticipazione?**

Le anticipazioni possono essere concesse:

- 1) a fronte del sostenimento, da parte dell'aderente, di spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative all'aderente stesso, al coniuge ed ai figli per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche (in tal caso l'anticipazione, che non può superare il 75% della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate, può essere erogata a prescindere dalla sussistenza di un periodo minimo di partecipazione);
- 2) a fronte dell'acquisto della prima casa di abitazione dell'aderente o dei suoi figli, documentato con atto notarile, o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione del solo aderente, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, nonché di ristrutturazione edilizia documentati con le modalità previste dall'art. 1, comma 3, della Legge 449/97, in materia di detrazione dall'IRPEF del 36% delle spese sostenute al fine della realizzazione dei suddetti interventi (in tal caso l'importo erogato non può superare il 75% della posizione

individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate, e l'aderente deve poter vantare, all'atto della prima richiesta, una partecipazione alla forma pensionistica di almeno otto anni considerando utili tutti i periodi di partecipazione a forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente, per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.;

- 3) a fronte di altre esigenze dell'aderente (in tal caso l'importo erogato non può superare il 30% della posizione individuale maturata e l'aderente deve poter vantare, all'atto della prima richiesta, una partecipazione alla forma pensionistica di almeno otto anni).

Le anticipazioni, a qualunque titolo richieste, non possono mai eccedere, complessivamente, il 75% del totale dell'ammontare complessivamente maturato.

### **Come posso richiedere un'anticipazione?**

Per richiedere l'anticipazione sulla prestazione previdenziale è necessario compilare ed inviare al Fondo il "modulo di richiesta di anticipazione", che può essere richiesto in azienda o scaricato dal sito web [www.previgen.it](http://www.previgen.it) sezione modulistica.

Il modulo andrà compilato in modo corretto e completo, sia per la parte a carico dell'iscritto, sia per la parte da compilare a carico dell'azienda, e dovrà essere allegata la documenti necessari elencati nel "Regolamento delle anticipazioni".

In caso di incompleta o errata compilazione del modulo, il Fondo Pensione non potrà procedere ad erogare la prestazione; si suggerisce quindi di porre particolare attenzione alla compilazione della richiesta.

Eventuali ulteriori informazioni possono essere reperite nel documento "regolamento delle anticipazioni" pubblicato sul sito web [www.previgen.it](http://www.previgen.it) alla sezione "documentazione. Nel documento è possibile consultare la documentazione da presentare a PreviGen nei casi di richieste di anticipazione riconducibili ai punti a), b), c) sopra citati

## **Qual è il trattamento fiscale delle prestazioni in capitale?**

Per la determinazione del trattamento fiscale delle prestazioni in capitale si considerano i tre seguenti importi:

- 1) parte di prestazione relativa agli importi maturati sino al 31.12.2000,
- 2) dall'1.1.2001 al 31.12.2006,
- 3) a decorrere dall'1.1.2007,

ciascuno soggetto ad una diversa modalità di tassazione.

Inoltre, per le prestazioni in capitale occorre separatamente considerare la situazione di “vecchi iscritti” (coloro che hanno aderito a forme pensionistiche complementari prima del 28 aprile 1993) e “nuovi iscritti” (coloro che hanno aderito a forme pensionistiche complementari dopo il 28 aprile 1993).

### ***Prestazioni in capitale erogate a “vecchi iscritti”***

#### ***Montante maturato fino al 31 dicembre 2000***

Applicazione della stessa aliquota del TFR, su un imponibile ridotto della quota corrispondente ai contributi versati dal lavoratore entro il limite del 4% della sua retribuzione ed applicazione della ritenuta d'imposta del 12,50% sulla parte di prestazione costituita dai rendimenti.

Viene quindi esca da tassazione della parte di prestazione corrispondente ai contributi del lavoratore entro il limite del 4% della sua retribuzione.

#### ***Montante maturato dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006***

Tassazione separata, con aliquota determinata dal Fondo, su un imponibile al netto dei contributi non dedotti e dei redditi finanziari già assoggettati ad imposta nella fase di accumulazione.

#### ***Montante maturato dal 1° gennaio 2007***

Le prestazioni pensionistiche erogate in forma di capitale, con riguardo al montante della prestazione che matura dopo il 1° gennaio 2007, sono assoggettate ad una ritenuta a titolo d'imposta del 15% ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno

eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. La base imponibile delle predette prestazioni pensionistiche è determinata al netto della componente finanziaria che ha già scontato l'imposta sostitutiva in capo al fondo pensione nonché dei contributi che non sono stati dedotti.

Ai vecchi iscritti rimane comunque ferma la possibilità di richiedere la liquidazione della intera prestazione pensionistica in capitale con applicazione del regime tributario vigente alla data del 31 dicembre 2006 sul montante accumulato a partire dal 1° gennaio 2007

### ***Prestazioni in capitale erogate a “nuovi iscritti”***

#### ***Montante maturato fino al 31 dicembre 2006***

Tassazione separata, con aliquota determinata dal Fondo, con applicazione su un imponibile al netto dei contributi non dedotti e dei redditi finanziari già assoggettati ad imposta nella fase di accumulazione.

#### ***Montante maturato dal 1° gennaio 2007***

Le prestazioni pensionistiche erogate in forma di capitale, con riguardo al montante della prestazione che matura dopo il 1° gennaio 2007, sono assoggettate ad una ritenuta a titolo d'imposta del 15% ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. La base imponibile delle predette prestazioni pensionistiche è determinata al netto della componente finanziaria che ha già scontato l'imposta sostitutiva in capo al fondo pensione nonché dei contributi che non sono stati dedotti.

### **Qual è il trattamento fiscale delle prestazioni in rendita?**

Per la determinazione del trattamento fiscale delle prestazioni in rendita si considerano i tre seguenti importi:

- 1) parte di prestazione relativa agli importi maturati sino al 31.12.2000,

- 2) dall'1.1.2001 al 31.12.2006,
  - 3) a decorrere dall'1.1.2007,
- ciascuno soggetto ad una diversa modalità di tassazione.

### ***Montante maturato fino al 31 dicembre 2000***

Applicazione della tassazione progressiva Irpef su un imponibile pari all'87,5%.

### ***Montante maturato dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006***

La rendita va ripartita in tre parti:

- 1) rendita riferita ai contributi dedotti: assoggetta ad Irpef progressiva per intero,
- 2) rendita riferita ai contributi non dedotti ed ai rendimenti già tassati in capo al fondo: esente da imposta,
- 3) rendimento che matura durante la fase di erogazione della rendita: reddito di capitale assoggettato ad imposta sostitutiva nella misura del 12,5%.

### ***Montante maturato dal 1° gennaio 2007***

La rendita si deve ripartire in tre parti:

- 1) rendita riferita ai contributi dedotti: assoggetta al momento dell'erogazione alla ritenuta a titolo d'imposta del 15%, riducibile fino al 9%,
- 2) rendita riferita ai contributi non dedotti ed ai rendimenti già tassati in capo al fondo: esclusa da imposta,
- 3) rendimento della rendita che matura durante la fase di erogazione: reddito di capitale assoggettato ad imposta sostitutiva nella misura del 12,5%.

### **Qual è il trattamento fiscale delle anticipazioni?**

Per quanto attiene al trattamento fiscale delle anticipazioni, quelle concesse per spese sanitarie vanno assoggettate a tassazione con l'applicazione, all'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta (contributi non dedotti in capo all'aderente e rendimenti già assoggettati ad imposta sostitutiva dell'11% in capo al fondo), di una ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 15%, con un abbattimento dello 0,3% annuo per il numero di anni di partecipazione successivi al quindicesimo.

Le anticipazioni concesse per tutti gli altri motivi (prima casa ed altre) vanno, invece, assoggettate a tassazione con l'applicazione, all'importo erogato, sempre al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, di una ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 23%, senza alcun abbattimento di aliquota in funzione del tempo di iscrizione alla forma pensionistica.

Con riferimento alla quota maturata al 31/12/2006 si applica la tassazione separata, con aliquota determinata dal Fondo, con applicazione su un imponibile al netto dei contributi non dedotti.

### **Qual è il trattamento fiscale dei riscatti?**

Per la quota maturata dal 1° gennaio 2007, le somme erogate a titolo di riscatto della posizione individuale per le seguenti cause:

- cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni o straordinaria,
- invalidità permanente (che si traduca in una riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo) e a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo superiore a 48 mesi,
- morte dell'aderente prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica, sono assoggettate, al netto dei rendimenti già tassati ed al netto dei contributi che non sono stati dedotti, ad una ritenuta a titolo di imposta con l'aliquota del 15% ridotta di una quota pari a 0,30% per ogni anno eccedente il quindicesimo di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6%

Sulle somme erogate a titolo di riscatto per cause diverse da quelle sopra indicate si applica una ritenuta a titolo di imposta del 23% sull'imponibile calcolato con le stesse modalità sopra indicate.

Per la parte di riscatto riconducibile ad importi maturati dal 1 gennaio 2001 al 31 dicembre 2006, si applica sia sui contributi dedotti che sulle quote di TFR versate al

Fondo la tassazione ordinaria in base agli scaglioni IRPEF vigenti.

Il contribuente dovrà sommare tale liquidazione ai propri redditi percepiti nel medesimo periodo d'imposta

In caso di riscatto della posizione individuale esercitato per la cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti, quali, ad esempio, il licenziamento derivante dal dissesto finanziario del datore di lavoro, dal fallimento o altra procedura concorsuale viene invece applicata la tassazione separata, con aliquota determinata dal Fondo, su un imponibile al netto dei contributi non dedotti e dei redditi finanziari già assoggettati ad imposta nella fase di accumulazione.

Per la parte di riscatto riconducibile ad importi maturati fino al 31 dicembre 2000 si applica la seguente tassazione:

- a. per i vecchi iscritti l'aliquota del TFR, con esclusione dall'imponibile dei rendimenti e della quota dei contributi a carico del dipendente fino al limite del 4 per cento della retribuzione.
- b. per i nuovi iscritti l'aliquota di tassazione separata sarà quella calcolata dal Fondo con esclusione della quota dei contributi a carico del dipendente fino al limite del 4 per cento della retribuzione).

### **Quando e come posso trasferire la mia posizione?**

L'iscritto, in costanza dei requisiti di partecipazione, può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione.

L'iscritto che perda i requisiti di partecipazione a PreviGen prima del pensionamento, anche prima del suddetto periodo minimo di permanenza, può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa.

Tutte le operazioni di trasferimento delle posizioni pensionistiche verso forme pensionistiche disciplinate dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 sono esenti da ogni onere fiscale.

Per richiedere il trasferimento della posizione previdenziale verso altro fondo pensione sarà necessario inviare al Fondo il “modulo di richiesta di trasferimento”, che può essere richiesto in azienda o scaricato dal sito web [www.previgen.it](http://www.previgen.it), sezione modulistica.

Il modulo dovrà essere compilato in modo corretto e completo, sia per la parte a carico dell'iscritto, sia per la parte da compilare a carico dell'azienda. In caso di incompleta o errata compilazione del modulo, il Fondo Pensione non potrà procedere ad effettuare il trasferimento della posizione; si suggerisce quindi di porre particolare attenzione alla compilazione della richiesta.

## **SERVIZI ON LINE**

### **Come posso accedere nell'area riservata agli iscritti?**

Per accedere all'area riservata agli iscritti, è necessario digitare le credenziali di accesso nella pagina di login del sito web, disponibile seguendo il percorso, partendo dalla Home Page : “Area Riservata” -> “Accesso alle posizioni”.

### **Come posso recuperare le credenziali di accesso?**

Nel caso le credenziali di accesso siano state smarrite, è possibile utilizzare il servizio di recupero password, usufruibile seguendo la procedura guidata pubblicata nella stessa.

Nel caso si riscontrino problematiche nell'accesso all'area riservata o nel recupero delle credenziali di accesso, è possibile consultare il documento pubblicato sulla pagina di login del sito web, posto nella finestra evidenziata in colore giallo.

### **Come si leggono i valori esposti nell'area riservata agli iscritti?**

Nell'area riservata agli iscritti sono esposte le seguenti evidenze:

#### ***Situazione al 31 dicembre dell'ultimo esercizio:***

- “Posizione individuale”: è il numero di posizione previdenziale dell'iscritto.
- “Contributi”: il valore è relativo a tutti i contributi versati dall'iscritto, sia a PreviGen Fondo Pensione sia ad eventuali fondi pensione precedenti poi trasferiti in PreviGen.
- “di cui Contributi provenienti da trasferimenti”: è il valore relativo agli eventuali contributi versati ad uno o più precedenti fondi pensione, successivamente trasferiti in PreviGen.
- “Importo trasferito”: è il valore relativo all'eventuale importo trasferito in PreviGen dal precedente fondo pensione.
- “Valore posizione”: è il valore della posizione previdenziale dell'iscritto certificato al 31.12 dell'ultimo esercizio.

- “Rendita a Scadenza”: è il valore indicativo della rendita che sarà pagata all’iscritto al raggiungimento dell’età di pensionamento in base al valore della posizione previdenziale.

#### ***Dettaglio anno corrente:***

- “Tipo operazione”: è la descrizione della tipologia di operazione esposta (contribuzione, trasferimento, anticipazione).
- “Data Valuta”: è la data valuta con cui è stata eseguita l’operazione evidenziata alla voce “tipo operazione”.
- “Contributo aderente”, “Contributo Azienda”, “Contributo TFR”, “Altro” : sono i valori relativi alle diverse fonti di contribuzione; tale suddivisione viene comunicata dall’Azienda convenzionata che esegue il versamento dei contributi previdenziali al Fondo Pensione.
- “Totale versato”: è la somma delle voci inerenti a “Contributo aderente”, “Contributo Azienda”, “Contributo TFR”, “Altro” relativo ad una definita riga di operazione.
- “Totale”: è la somma di tutte le operazioni evidenziate nella sezione “Dettaglio anno corrente”; riporta sia i contributi versati direttamente al Fondo, sia gli eventuali importi derivanti da un trasferimento in ingresso.
- “***Saldo al .././....***”: riporta il saldo totale dei contributi affluiti dall’inizio della partecipazione a PreviGen Fondo Pensione, degli eventuali contributi provenienti da un trasferimento in ingresso e dell’eventuale valore della posizione trasferita da altro Fondo Pensione in PreviGen.

#### **Come posso inserire una variazione anagrafica?**

Utilizzando il servizio di “modifica anagrafica”, disponibile all’interno dell’area riservata all’iscritto, è possibile comunicare a PreviGen Fondo Pensione le variazioni di dati anagrafici.

Le variazioni di residenza o di indirizzo di corrispondenza devono essere comunicate al Fondo per ricevere il certificato riassuntivo annuale; se l’indirizzo dell’iscritto non è

aggiornato, il Fondo invierà il certificato all'ultimo indirizzo inserito, o in mancanza presso la sede legale dell'Azienda convenzionata.

### **Come posso comunicare a PreviGen Fondo Pensione i contributi versati e non dedotti?**

Utilizzando il servizio “contributo non dedotto” disponibile all'interno dell'area riservata all'iscritto, è possibile inserire direttamente a video gli importi degli eventuali contributi non dedotti; per validare la comunicazione è necessario procedere alla stampa del modulo che riporterà i valori inseriti a terminale, firmare il modulo ed inviarlo al Fondo Pensione via posta, mail o fax.

### **Come posso inserire o modificare i beneficiari della posizione in caso di premorienza?**

Utilizzando il servizio “modifica beneficiari” disponibile all'interno dell'area riservata all'iscritto. Sarà necessario seguire la procedura guidata di inserimento o modifica dei beneficiari della posizione in caso di premorienza; per validare la comunicazione è necessario procedere alla stampa del modulo che riporterà i dati inseriti a terminale, firmare il modulo ed inviarlo al Fondo Pensione via posta, mail o fax.